



AREA 1 - AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Ufficio: Comunicazione Istituzionale

Determinazione Dirigenziale n. 1438 del 04-12-2025

Oggetto:

(CUP C45C25001680004 CIG B963D3FB12)
**AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50,
COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I.,
DELLA FORNITURA CON POSA IN OPERA DI N. 1
MANUFATTO "SPECTACULARS" - CINQUE CERCHI
OLIMPICI**

(CUP C45C25001680004 □ CIG B963D3FB12) AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I., DELLA FORNITURA CON POSA IN OPERA DI N. 1 MANUFATTO "SPECTACULARS" - CINQUE CERCHI OLIMPICI

IL DIRETTORE AREA 1 - AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Premesso che dal 6 al 22 febbraio 2026 si svolgeranno i Giochi Olimpici invernali Milano Cortina 2026 sul territorio di Rho, presso gli spazi di Rho Fiera Milano, ove avranno luogo due competizioni, la Milano Rho Ice Hockey Arena e la Milano Speed Skating Arena;

Considerato che i Giochi Olimpici e Paralimpici invernali rappresentano un evento eccezionale per il Comune e che è opportuno cogliere tutte le occasioni di crescita e promozione del territorio a vantaggio della città di Rho;

Dato atto che l'Amministrazione Comunale intende posizionare in Piazza Visconti a Rho dei Cerchi Olimpici "Spectaculars" – Logo olimpico tridimensionale, al fine di celebrare lo svolgimento dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026;

Ritenuto di affidare la fornitura e la posa in opera del manufatto in questione ad un soggetto qualificato il quale dovrà realizzarla conformemente alle indicazioni fornite dall'OIC (International Olympic Committee - Comitato Olimpico Internazionale), nel documento "OLYMPISM AND THE OLYMPIC SYMBOL. Principles and Usage Guidelines";

Tenuto conto che tale insegna:

- dovrà essere installata in Piazza Visconti a Rho, sul camminamento tra la fontana antica e Villa Banfi, entro il 05/12/2025;
- dovrà essere, al termine dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, trasportata ed installata presso una nuova destinazione che verrà stabilita in seguito dal Comune;

Stimato il valore da porre a base dell'affidamento, per tutte le attività sopra richiamate, in € 20.500,00 oltre IVA, così suddiviso:

- € 14.500,00 per la fornitura di una insegna tridimensionale e autoportante raffigurante il logo olimpico a cinque cerchi;
- € 6.000,00 per i servizi accessori consistenti nella posa in opera del manufatto in Piazza Visconti e successivo trasferimento ed installazione presso la nuova destinazione, a conclusione delle Olimpiadi;

Precisato che:

- con riferimento ai suddetti servizi accessori non si è provveduto ad individuare il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato in tali attività, né a quantificare il costo della manodopera, trattandosi di prestazioni scorporabili inferiori alla soglia del 30% di cui all'art. 11, comma 2 bis, del D.Lgs n. 36/2023;
- l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 in quanto le attività oggetto dell'appalto saranno svolte in luoghi in cui i dipendenti comunali non prestano alcuna attività lavorativa, non determinando così interferenze ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008;

Visti:

- l'art. 62, comma 1, del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i. che dispone che tutte le stazioni appaltanti, fermo restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti;
- l'art. 1, commi 449 e 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., in materia di ricorso alle convenzioni-quadro e al mercato elettronico della pubblica amministrazione;
- l'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. che stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro, si possa procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;
- l'art. 17 comma 2, del suddetto D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. che prevede che in caso di affidamento diretto la decisione di contrarre deve contenere l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale;
- l'art. 55 del succitato D.Lgs. secondo cui i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- l'allegato I.4 al D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i. in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici;

Dato altresì atto che relativamente all'appalto in questione, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., con atto dirigenziale n. 124 del 27/11/2025, è stata nominata quale Responsabile Unico del Progetto (RUP), la dott.ssa Gaia Pinotti, mentre la sottoscritta Dirigente svolge il ruolo di Direttore dell'Esecuzione;

Tenuto conto che per l'affidamento di cui trattasi non vi era l'obbligo del preventivo inserimento nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art.37 del D.Lgs. n. 36/2023 in quanto di importo inferiore a € 140.000,00;

Posto che alla data odierna non risultano attive convenzioni stipulate da Consip S.p.a. o da centrali regionali di committenza per le prestazioni oggetto della presente determinazione, in grado di soddisfare le esigenze funzionali dell'Ente per la fornitura dei servizi come sopra descritti;

Considerato che a partire dal 1° gennaio 2024 ha acquistato piena efficacia la disciplina in tema di digitalizzazione prevista dal sopra richiamato Decreto Legislativo n. 36/2023 e s.m.i., riferita a tutte le procedure di affidamento;

Valutato di utilizzare, per la procedura di affidamento in oggetto, la piattaforma Sintel messa a disposizione dall'Azienda Regionale per l'innovazione e gli acquisti (ARIA);

Dato atto che ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., l'appalto, peraltro già accessibile - visto l'importo non rilevante - per le microimprese, piccole e medie imprese, non è suddivisibile in lotti aggiudicabili separatamente in quanto la natura e le caratteristiche della fornitura che si intende acquisire richiede una gestione unitaria sia in termini di economicità che di maggior efficienza;

Rilevato come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del succitato D.Lgs. n. 36, in particolare per il suo modico valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

Dato atto che si intende procedere all'acquisto del manufatto in argomento tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023 e che a tal fine, a fronte della peculiarità della prestazione oggetto dell'appalto, si è ritenuto di richiedere un'offerta alla società Way S.p.a. (P.Iva e C.F. 04889400158), con sede in Rho, via Livenza n 4, azienda specializzata nel settore dell'interior e dell'exhibition design, nonché in possesso di adeguata esperienza tecnico-professionale e dei necessari requisiti di affidabilità;

Rilevato che:

- in data 28/11/2025 è stata inviata, tramite piattaforma Sintel, alla succitata Società, richiesta di formulare migliore offerta per le prestazioni oggetto dell'appalto – id trattativa n. 210804654;
- la fornitura in questione è meglio dettagliata, per quanto riguarda le caratteristiche, le modalità e le tempistiche di realizzazione nella richiesta di offerta di cui al prot. gen. n. 79136 del 28/11/2025 e relativi allegati;

Vista l'offerta presentata da Way S.p.a. (Documento offerta Sintel n. 1764325652854 – id procedura n. 210804654) con cui il predetto Operatore economico ha confermato l'importo indicato dalla Stazione appaltante, pari a € 20.500,00 oltre 22% IVA, ed esaminata la documentazione amministrativa e tecnica allegata all'offerta medesima;

Considerata l'offerta in questione adeguata, sia sotto il profilo economico che quello tecnico, rispetto alle finalità perseguitate dalla Stazione appaltante e descritte in premessa;

Dato atto che:

- l'Operatore economico ha attestato, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, l'insussistenza delle clausole di esclusione di cui agli articoli 94,95 e 98 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e ha sottoscritto con il Comune di Rho il patto di integrità;
- l'ufficio competente ha acquisito il certificato di regolarità contributiva DURC, prot INPS_47599584, da cui la posizione della succitata Società risulta regolare;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, i controlli sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà nell'ambito degli affidamenti diretti di importo inferiore a euro 40.000 vengono effettuati a campione secondo le tempistiche e le modalità stabilite con determina Area 1 n. 1178 del 09/10/2024;

Ritenuto quindi di affidare alla società Way S.p.a. (P.Iva e C.F. 04889400158), la fornitura

di n. 1 insegna tridimensionale e autoportante raffigurante il logo olimpico a cinque cerchi unitamente ai servizi accessori sopra descritti, per un costo complessivo pari a € 20.500,00 + 22% IVA, per un totale di € 25.010,00 22% IVA compresa;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 19 marzo 2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025-2027 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 25 marzo 2025 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 con l'attribuzione della dotazione finanziaria di Entrata e di Spesa ai Direttori/Responsabili di servizio (funzione e procedimento);

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 15 aprile 2025 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027;

Dato atto che con riferimento alla procedura in oggetto è stato acquisito il Codice Unico di Progetto (CUP) C45C25001680004 e il Codice Identificativo Gara (CIG) B963D3FB12;

Visto l'art. 7, commi 1 e 2, del D.L. n. 52/2012 convertito con Legge 6 luglio 2012 n. 94 e l'art. 1 del D.L. n. 95/2012 convertito con Legge 7 agosto 2012 n. 135, in merito alla razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi da parte della Pubblica Amministrazione;

Dato atto che la spesa complessiva di € 25.010,00 IVA compresa, trova adeguata copertura nel Bilancio di Previsione 2025-2027, secondo la scadenza dell'obbligazione giuridica prevista nell'anno 2025 imputandola come segue:

- Esercizio 2025 per € 25.010,00 22% IVA compresa, alla missione n. 10, programma n. 05, titolo n. 2, macroaggregato n. 202, cap. 29820;

Attestato che la sottoscritta non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Visto l'art. 3, comma 5 del DL. n. 174/12, convertito con modificazioni dalla Legge n. 213/12 che ha introdotto l'art. 147-bis al D.Lgs. n. 267/00, in merito al “Controllo di regolarità amministrativa e contabile”;

Visti gli artt. 107, 183 e 191 del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1. Di affidare, ai sensi l'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023, a Way S.p.a. (P.Iva e C.F. 04889400158), con sede in Rho, via Livenza n. 4, per un costo complessivo di € 25.010,00 (22% IVA compresa) le seguenti prestazioni:
 - Produzione di n. 1 insegna tridimensionale e autoportante raffigurante il logo olimpico a cinque cerchi;
 - Trasporto, montaggio e installazione dell'opera c/o piazza Visconti a Rho;

- Smontaggio, trasporto, montaggio ed installazione del manufatto presso la nuova destinazione, al termine dei Giochi Olimpi Iternali Milano Cortina 2026;
2. Di dare atto che:
- l'appalto in argomento verrà eseguito secondo le modalità e condizioni indicate nella richiesta di offerta, e relativi allegati, del Comune di Rho (prot. n. 79136 del 28/11/2025) e conformemente all'offerta economica e tecnica presentata dal succitato Operatore economico (Documento offerta Sintel n. 1764325652854 – id procedura n. 210804654);
 - ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere;
3. Di precisare che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
4. Di dare atto che, qualora la dichiarazione sostitutiva presentata dall'Operatore economico per attestare il possesso dei requisiti di ordine generale dovesse essere sorteggiata per il controllo a campione di cui all'art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e la relativa verifica non dovesse avere buon esito, si adotteranno i provvedimenti previsti dal comma 2 del suddetto articolo;
5. Di impegnare nel Bilancio di Previsione 2025-2027, la spesa complessiva di € 25.010,00 22% IVA compresa, secondo la scadenza dell'obbligazione giuridica prevista nell'anno 2025 imputandola come segue:
- Esercizio 2025 per € 25.010,00 22% IVA compresa alla missione n. 10, programma n. 05, titolo n. 2, macroaggregato n. 202, cap. 29820;
dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2025 per € 25.010,00 22% IVA compresa;
6. Di dare atto che:
- è stato rispettato il disposto dell'art. 7, commi 1 e 2, del D.L. n. 52/2012, convertito con Legge 6 luglio 2012 n. 94, e dell'art. 1 del D.L. n. 95/2012, convertito con Legge 7 agosto 2012 n. 135;
 - con la sottoscrizione del presente atto amministrativo viene rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
 - è stata accertata la compatibilità monetaria attestante la compatibilità dell'ordinazione e del successivo pagamento della spesa di cui al presente atto con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica come previsto dall'art. 9 c. 1 lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009;
 - è stato acquisito il seguente codice CUP C45C25001680004 e CIG B963D3FB12;
 - l'Ufficio Ragioneria procederà all'emissione del mandato per il pagamento, mediante bonifico bancario, delle fatture preventivamente liquidate dal Responsabile del Progetto, per complessivi € 25.010,00 22% IVA compresa a favore di Way S.p.a. (P.Iva e C.F. 04889400158), con sede in Rho, via Livenza n. 4;

- ai sensi dell'art. 15 del succitato D.Lgs. n. 36/2023, il Responsabile del Progetto (RUP) è la Dott.ssa Gaia Pinotti mentre il Direttore dell'Esecuzione è la sottoscritta dirigente.

Rho, 04-12-2025

Sottoscritta da
EMANUELA MARCOCCIA

Documento firmato digitalmente